



CHIARA NOBILI  
NOTAIO

Repertorio n. 252 Raccolta n. 206 =====

===== COSTITUZIONE DI FONDAZIONE - ONLUS =====

===== REPUBBLICA ITALIANA =====

L'anno duemilatredici, il giorno sette del mese di marzo, in Milano, nel mio studio, alla via Giovanni Battista Pirelli n.26. =====

Innanzitutto a me, Dottoressa Chiara Nobili, notaio residente in Milano con studio ivi alla via Giovanni Battista Pirelli n.26, iscritta nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, ed alla presenza dei testimoni: =====

- Maria Salamone, nata ad Agrigento il giorno 5 agosto 1976, residente in Milano, corso Italia n. 43; =====

- Jessica Pirovano, nata a Monza il giorno 11 settembre 1989, residente a Cinisello Balsamo, via Piave n.6; =====

===== SI SONO COSTITUITI =====

- **Maddalena Giovanna DE MARCHI**, nata a Milano il 13 luglio 1946, residente in Milano, via Lattanzio n. 16, codice fiscale DMR MDL 46L53 F205H; =====

- **Pietro Giuseppe CARGNEL**, nato a Calabritto il 19 novembre 1942, residente in Milano via Lattanzio n. 16, codice fiscale CRG PRG 42S19 B374F; =====

- **Antonietta CARGNEL**, nata a Calabritto il 6 novembre 1939, residente in Milano via Attilio Cassoni n. 8, codice fiscale CRG NNT 39S46 B374E; =====

- **Paolo Antonio Vincenzo CARGNEL**, nato a Milano il 3 novembre 1971, residente in Milano, via Lattanzio n. 16, codice fiscale CRG PNT 71S03 F205V; =====

- **Pietro DE MARCHI**, nato a Milano il 14 aprile 1973, residente in Milano, via Pietro Andrea Saccardo n. 45, codice fiscale DMR PTR 73D14 F205D. =====

Dell'identità personale dei costituiti, cittadini italiani, io notaio sono certo. =====

Gli stessi mi chiedono di ricevere il presente atto con il quale convengono e stipulano quanto segue: =====

===== Articolo 1 =====

===== COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE =====

La signora Maddalena Giovanna De Marchi costituisce una Fondazione denominata "**Fondazione Cargnel ONLUS**" =====

===== Articolo 2 =====

===== SEDE =====

La Fondazione ha sede in Milano, via Lattanzio n. 16. =====

La Fondazione opera e le sue finalità si realizzano nell'ambito della Regione Lombardia. =====

===== Articolo 3 =====

===== DURATA =====

La durata è illimitata. =====

===== Articolo 4 =====

===== SCOPO =====

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue prevalentemen-

Registrato a  
Milano 3  
l'11/3/2013  
al n. 4677  
Serie 1T  
Euro 168,00



te finalità di solidarietà sociale nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, con riguardo ai soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali, familiari o di qualsiasi altro genere, con particolare riferimento alla crisi dell'unità familiare, mediante la promozione e lo svolgimento, diretto o attraverso la collaborazione con altre istituzioni senza scopo di lucro, di attività nei settori dell'assistenza sociale e della beneficenza al fine di fornire un sostegno, economico e sociale, ai soggetti che hanno subito una separazione familiare, il tutto come meglio precisato nell'art.2 dello statuto allegato. =====

===== Articolo 5 =====

===== PATRIMONIO =====

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal Fondo di Dotazione e da tutte le componenti patrimoniali espressamente indicate all'articolo 3 dello statuto. =====

La dotazione iniziale assicurata alla fondazione dal fondatore è costituita dalla somma di Euro 52.000,00 (cinquantaduemila virgola zero zero), che viene conferita dal fondatore a mezzo di due assegni circolari, non trasferibili, emessi in data odierna dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. di cui uno, dell'importo di Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero), recante il n. 702 6065498149-09 e l'altro, dell'importo di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero), recante il n. 706 6061257585-06. =====

Il signor Pietro Giuseppe Cargnel viene autorizzato a procedere al versamento presso istituto bancario, in un conto intestato alla costituenda fondazione, del suddetto conferimento in denaro. =====

Il patrimonio della fondazione è in ogni caso destinato allo scopo dell'ente e non potrà da esso essere distratto per alcun motivo. In caso di cessazione dell'attività o di scioglimento della fondazione il patrimonio verrà devoluto in conformità alla legge e ai provvedimenti all'uopo adottati dall'autorità competente. =====

===== Articolo 6 =====

===== ESERCIZIO SOCIALE =====

La scansione economico patrimoniale della vita dell'ente è divisa in esercizi che hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Il primo si chiude il 31 dicembre 2013. =====

===== Articolo 7 =====

===== STATUTO =====

Tutte le regole relative all'ordinamento e al funzionamento della fondazione sono contenute nello statuto, che si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale. =====

===== Articolo 8 =====

===== ORGANI DELLA FONDAZIONE =====

Sono organi della fondazione: =====

- a) il Consiglio di Amministrazione; =====
- b) il Presidente e il Vicepresidente; =====
- c) il Collegio dei Revisori dei conti, qualora nominato nei casi previsti dalla legge o decisi dal Consiglio di Amministrazione; =====
- d) il Comitato Scientifico, qualora nominato. =====

Il primo Consiglio di Amministrazione viene nominato dal fondatore nelle persone dei signori: =====

- Pietro Giuseppe Cargnel, nato a Calabritto il 19 novembre 1942; =====
- Antonietta Cargnel, nata a Calabritto il 6 novembre 1939; ==
- Paolo Antonio Vincenzo Cargnel, nato a Milano il 3 novembre 1971; =====
- Pietro De Marchi, nato a Milano il 14 aprile 1973; =====

tutti come sopra generalizzati. =====

Gli stessi accettano l'incarico, dichiarando che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità o incompatibilità. =====

La carica di Presidente viene conferita al signor Pietro Giuseppe Cargnel, vita sua natural durante, che accetta. =====

===== ARTICOLA 9 =====

===== DELEGA =====

Il signor Pietro Giuseppe Cargnel è delegato ad espletare tutte le pratiche necessarie ai fini dell'iscrizione del presente atto presso il registro Regionale delle Persone giuridiche nonché presso l'Anagrafe regionale delle ONLUS nonché al fine di apportare al presente atto tutte le modificazioni che fossero eventualmente richieste dalle competenti Autorità ai fini dell'iscrizione del presente atto presso il registro Regionale delle Persone giuridiche nonché presso l'Anagrafe regionale delle ONLUS. =====

===== Articolu 10 =====

===== SPESE =====

Le spese del presente atto sono a carico della Fondazione. ===

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, in parte scritto di mio pugno ed in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia su due fogli per sette facciate fin qui, del quale ho dato lettura, unitamente all'allegato statuto, in presenza dei testimoni, ai costituiti che lo approvano e lo sottoscrivono con i testimoni e con me Notaio, alle ore tredici. =====

Firmato: De Marchi Maddalena Giovanna - Cargnel Pietro Giuseppe - Antonietta Cargnel - Cargnel Paolo Antonio Vincenzo - Pietro De Marchi - Maria Salamone - Jessica Pirovano - Chiara Nobili Notaio (sigillo) =====

ALLEGATO "A" al Rep.n. 252 =====

=====

===== STATUTO =====  
===== FONDAZIONE CARGNEL ONLUS =====

===== Articolo 1 =====

===== Denominazione, natura e durata =====

1. È costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE CARGNEL ONLUS". =====

2. La fondazione è una Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D.Lgs.4.12.1997 n. 460. =====

3. La Fondazione utilizzerà nella propria denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS". =====

4. La Fondazione ha sede in Milano, via Lattanzio n. 16. Essa opera nella regione Lombardia. =====

5. La Fondazione non persegue finalità di lucro, non attua discriminazioni di carattere politico, religioso o di Etnia o di genere, è apartitica e apolitica. =====

6. La Fondazione è disciplinata dagli arti 14 e seguenti del Codice Civile, dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, dal presente Statuto e dal conseguente regolamento interno. =====

===== Articolo 2 =====

===== Scopo =====

1. La Fondazione, che non ha scopo di lucro, si propone l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, interpretate alla luce delle condizioni storiche di una società in evoluzione, prestando attenzione esclusiva ai soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali, familiari o di qualsiasi altro genere, con particolare riferimento alla crisi dell'unità familiare. =====

Tale scopo si attua tramite la promozione e lo svolgimento, diretto o attraverso la collaborazione con altre istituzioni senza scopo di lucro, di attività nei seguenti settori: =====

- dell'assistenza sociale =====
- e della beneficenza =====

al fine di fornire un sostegno, economico e sociale, ai soggetti che hanno subito una separazione familiare, con particolare attenzione ai padri separati e divorziati ed agli altri loro familiari che versino in condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari tali da renderli persone svantaggiate. La Fondazione, intende inoltre supportare l'attività di altri enti senza scopo di lucro sul territorio che realizzano iniziative in favore di soggetti



indigenti e bisognosi di assistenza economica. =====

2. Nel perseguimento dei propri scopi la Fondazione intende:

- svolgere attività finalizzate all'assistenza ed al sostegno di soggetti svantaggiati che versano in particolari condizioni di disagio psico-fisico o di marginalità economico-sociale, con particolare riguardo ai genitori che sono in fase di separazione o divorzio e in particolare ai padri separati e divorziati; =====

- effettuare erogazioni gratuite in denaro o in natura, in favore di altri soggetti svantaggiati che versano in particolari condizioni di disagio psico-fisico o di marginalità economico-sociale o comunque meritevoli di solidarietà sociale specie se lo svantaggio sociale sia conseguenza della crisi della unità familiare; =====

- effettuare erogazioni gratuite in denaro, con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte o da contributi pubblici, in favore di enti senza scopo di lucro per la realizzazione di progetti di utilità sociale che si traducano in beneficenza o assistenza sociale a favore di persone svantaggiate. =====

3. La Fondazione, nei limiti consentiti dalla legge, intende promuovere ogni idonea azione rivolta al raggiungimento dei suoi scopi, tra le quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: =====

- organizzare, gestire e supportare la realizzazione di centri di accoglienza, comunità, sportelli di ascolto e assistenza e di ogni altra struttura funzionale al raggiungimento delle proprie finalità; =====

- stipulare accordi e collaborare, anche in regime convenzionale, con enti pubblici e privati che svolgono una attività di utilità sociale o di interesse generale; =====

- aderire ad organismi regionali, nazionali ed internazionali che perseguono scopi analoghi; =====

- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento dei suoi fini, nei limiti della vigente normativa; =====

- realizzare attività di educazione e di formazione, quali workshop, convegni, corsi e laboratori, in ogni caso nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa; =====

- promuovere la raccolta, diretta o indiretta, occasionale di fondi da erogare - unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio - a favore di progetti ed iniziative di utilità sociale o di interesse generale, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del presente statuto; =====

- promuovere e/o organizzare eventi e convegni, finalizzati alla sensibilizzazione del pubblico sull'attività della Fondazione e le sue finalità; =====

- collaborare con altre organizzazioni senza scopo di lucro impegnate in iniziative analoghe a quelle della Fondazione; ==

La Fondazione non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette a eccezione delle attività direttamente connesse, comunque in via non prevalente e nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge e in particolare di cui all'art. 10 - 5° comma - del D. Lgs.4.12.1997 n. 460. =====

===== Articolo 3 =====

===== Patrimonio =====

1. Il patrimonio della Fondazione è composto: =====  
- dalla dotazione iniziale conferita in sede di costituzione;  
- dalle rendite non utilizzate e destinate all'incremento del patrimonio. =====

2. Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è impiegato dalla Fondazione con modalità idonee a preservarne il valore, ad ottenere un rendimento adeguato a svolgere le attività istituzionali e a garantirne la continuazione nel tempo. =====

3. Il patrimonio si incrementa per effetto: =====

a) dei conferimenti di enti e soggetti, espressamente destinati all'incremento del patrimonio; =====

b) di acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili e immobili pervenuti alla Fondazione a titolo di incremento del patrimonio; =====

c) di lasciti e donazioni con destinazione vincolata; =====

e) della parte di rendite non utilizzata che, con delibera del consiglio di amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio. =====

4. È fatto obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del fondo di dotazione iniziale che ha permesso la costituzione della Fondazione. =====

===== Articolo 4 =====

===== Fondo di Gestione =====

1. Il fondo di gestione è costituito dai mezzi diretti alla realizzazione degli scopi della Fondazione e al fabbisogno delle necessità gestionali, purché non destinati all'incremento del patrimonio e precisamente da: =====

a) le rendite e i proventi ricavati dalla gestione del patrimonio; =====

b) contributi ed elargizioni, anche sotto forma di contributi, provenienti da enti e da amministrazioni pubbliche oppure da privati, non destinati all'incremento del patrimonio; =====

c) somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del patrimonio per delibera del Consiglio di Amministrazione; =====

d) ogni altro provento conseguito in relazione allo svolgimento delle attività istituzionali, accessorie e connesse. =====

2. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la



realizzazione dei suoi scopi. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno, pertanto, essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali. =====

===== Articolo 5 =====

===== Organi della Fondazione =====

Sono organi della Fondazione: =====

- a) Il Consiglio di Amministrazione; =====
- b) il Presidente e il Vice Presidente; =====
- c) il Collegio dei Revisori, qualora nominato; =====
- d) il Comitato Scientifico, qualora nominato. =====

===== Articolo 6 =====

===== Consiglio di Amministrazione =====

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre membri ad un massimo di cinque membri, la cui nomina compete al Fondatore.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo cui spetta l'amministrazione della fondazione. =====

I primi Componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati con l'atto di costituzione della Fondazione dal Fondatore e durano in carica cinque anni, salvo che non ricorrano cause per la loro cessazione anticipata. =====

Spetta al Consiglio di Amministrazione: =====

- redigere ed approvare annualmente il rendiconto economico o il bilancio d'esercizio secondo quanto previsto dal D. Lgs. 4.12.1997 n. 460; =====
- approvare il documento di programmazione economica ed il programma di attività da realizzare, se ritenuto opportuno; ==
- approvare il regolamento di amministrazione; =====
- determinare periodicamente le linee di sviluppo delle attività della Fondazione; =====
- approvare la relazione annuale sulle attività; =====
- approvare i verbali delle proprie sedute. =====

In seduta straordinaria il Consiglio di Amministrazione delibera sulle sole modifiche dello Statuto che siano coerenti con la migliore realizzazione dello scopo perseguito dalla fondazione e le sottopone alle autorità competenti per l'approvazione nei modi e ai sensi di legge. =====

I membri del Consiglio di Amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente fatto salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico. =====

===== Articolo 7 =====

===== Durata e rinnovo del consiglio di amministrazione =====

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica cinque anni salvo quanto previsto dall'art.8 del presente statuto. In caso di cessazione o decadenza o scadenza deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione mediante richiesta indirizzata al Fondatore cui compete la nomina degli amministratori della Fondazione. =====

2. Qualora il Fondatore non possa o non voglia provvedere

entro tre mesi dalla richiesta o qualora sia venuto meno, la nomina dei consiglieri sarà effettuata dal discendente diretto, in ordine di anzianità, o in assenza da un parente entro il terzo grado che porti il Cognome Cargnel, ovvero in sua assenza, a seguito dell'estinzione di tale linea, la nomina competerà ad un affine che rechi il Cognome De Marchi. Estintasi anche la linea dei discendenti per parte di madre la nomina spetterà al Parroco pro tempore della chiesa di San Pio V e Santa Maria di Calvairate in Comune di Milano, via Lattanzio n.60. =====

#### ===== Articolo 8 =====

===== Decadenza e cessazione dei consiglieri =====

I componenti del Consiglio di Amministrazione cessano dall'incarico anticipatamente esclusivamente per dimissioni, morte o decadenza, pronunciata dallo stesso Consiglio di Amministrazione, in seguito a tre assenze ingiustificate consecutive; il regolamento di amministrazione disciplina le modalità ed i termini di pronuncia della decadenza. =====

In caso di cessazione dalla carica di uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, si provvede alla relativa sostituzione richiedendo la nomina del sostituto al soggetto cui compete la nomina dell'amministratore dimissionario o cessato a norma dell'articolo precedente. Il Consigliere subentrato dura in carica per il periodo che sarebbe spettato al sostituto. =====

#### ===== Articolo 9 =====

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente di sua iniziativa o quando gliene sia fatta richiesta scritta da almeno un consigliere. =====

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante l'invito ai membri del Consiglio a mezzo lettera raccomandata, telefax o posta elettronica da recapitarsi agli interessati almeno cinque giorni prima dell'adunanza o in casi d'urgenza mediante telegramma, telefax o posta elettronica da recapitarsi agli interessati almeno ventiquattro ore prima. ==

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono. =====

Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statuto, devono essere prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. =====

#### ===== Articolo 10 =====

===== Il Presidente e Vice Presidente =====

1. Il Presidente viene nominato dal Fondatore =====
2. Nella seduta di insediamento o successivamente a scrutinio segreto a maggioranza di voti dei presenti, tra i membri del Consiglio di Amministrazione stesso viene eletto il Vice Presidente dell'Ente. =====
3. La seduta di insediamento è presieduta dal Presidente. =====
4. Il Presidente dura in carica a vita salvo dimissioni



volontarie. In tale ultimo caso viene sostituito con la stessa procedura prevista per gli altri consiglieri. =====  
5. Al Presidente compete la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio - con facoltà di nominare avvocati per rappresentare in giudizio la Fondazione in qualunque grado di giudizio, nonchè di rilasciare procure speciali per il compimento di singoli atti - e l'adempimento degli atti di ordinaria amministrazione. =====

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, esegue le deliberazioni del Consiglio, firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, tiene i rapporti con le autorità e con le Pubbliche Amministrazioni. =====

6. Il Presidente inoltre svolge funzioni di impulso e di coordinamento delle attività e delle iniziative della Fondazione; sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario; adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile alla sua adozione. =====

La carica è gratuita, salvo il rimborso delle spese. =====

===== Articolo 11 =====

===== Collegio dei Revisori =====

Il Collegio dei revisori è composto da tre membri nominati tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, dal Fondatore e in caso di suo impedimento o venuto meno il Fondatore dal Presidente dell'Ordine dei dottori Commercialisti di Milano. =====

I Revisori durano in carica tre anni a decorrere dalla loro nomina. =====

Il Collegio dei revisori ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redigendo apposita relazione da allegare al rendiconto economico. =====

Per l'assolvimento del proprio mandato i revisori hanno libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa della Fondazione. =====

Le modalità di funzionamento del collegio sono disciplinate dal regolamento di amministrazione della Fondazione. =====

L'incarico di revisore è gratuito fatta eccezione per le spese direttamente sostenute per l'assolvimento dell'incarico. =====

===== Articolo 12 =====

===== Comitato Scientifico =====

1. Qualora nominato, il Comitato Scientifico è composto da tre a sette membri nominati dal Consiglio di Amministrazione che durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. Il Presidente o un membro del Consiglio di Amministrazione dallo stesso designato è membro di diritto del Comitato Scientifico e lo presiede. =====

2. Il Comitato Scientifico si riunisce ogniqualvolta il Presidente del Comitato lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Comitato stesso. =====

3. Il Comitato Scientifico: =====  
- formula proposte motivate sulle iniziative della Fondazione;  
- esprime i pareri sui programmi di attività ad esso sottoposti dal Consiglio di Amministrazione; =====  
- esprime il parere sui risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative attuate dalla Fondazione. =====

La carica è gratuita salvo rimborsi per spese approvate dal consiglio di amministrazione. =====

===== Articolo 13 =====

===== Bilanci d'esercizio =====

1. L'esercizio finanziario della Fondazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. =====

2. Il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di approvare il rendiconto economico o il bilancio d'esercizio entro il 30 aprile di ogni anno. =====

3. La struttura del bilancio d'esercizio deve fornire la rappresentazione della composizione patrimoniale della Fondazione e della situazione economico - finanziaria della stessa. =====

===== Articolo 14 =====

===== Utili della gestione =====

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse. =====

E' fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi patrimoniali, riserve o patrimonio durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. =====

===== Articolo 15 =====

===== Scioglimento e modifica dello Statuto della Fondazione =====

1. La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli art.27 e 28 c.c. =====

2. In caso di scioglimento della Fondazione il patrimonio della Fondazione verrà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla Legge. =====

===== Articolo 16 =====


===== Norma di rinvio =====

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile in materia di fondazione, nonché le disposizioni di cui al

D.Lgs.n.460 del 4 dicembre 1997. =====

Firmato: De Marchi Maddalena Giovanna - Cargnel Pietro  
Giuseppe - Antonietta Cargnel - Cargnel Paolo Antonio  
Vincenzo - Pietro De Marchi - Maria Salamone - Jessica  
Pirovano - Chiara Nobili Notaio (sigillo) =====

=====



La presente copia è conforme al suo originale da me rogato e  
firmato a norma di legge. =====  
Si compone di quattro fogli. =====  
Si rilascia per gli usi consentiti. =====  
Milano, via Giovanni Battista Pirelli 26, undici marzo duemi-  
latredici. =====

*Fabrizio Molais*

